



Comune di Lierna

Provincia di Lecco

NORME DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA "CASA DELL'ACQUA"

Lierna, Maggio 2012

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei punti di erogazione di acqua potabile denominata "Casa dell'Acqua", sita in Via E.V. Parodi, nel territorio del Comune di Lierna.

Obiettivo del presente Regolamento è quello di favorire il corretto utilizzo della "Casa dell'Acqua" al fine di evitarne un uso improprio, manomissioni, danneggiamenti o rischi dal punto di vista igienico-sanitario.

Art. 2 – Ambito di applicazione

La regolamentazione attuata dal presente Regolamento riguarda esclusivamente gli impianti di erogazione di acqua di cui al precedente articolo.

L'applicazione di una disciplina vincolante trova riscontro nella necessità di definire e attivare riferimenti gestionali coerenti con i principi di razionalizzazione del Servizio Idrico evitando locali aggravati di spesa a seguito di una non corretta utilizzazione della "Casa dell'Acqua".

Art. 3 - Modalità e quantità massima di prelievo

L'accesso alla Casa dell'Acqua è consentito a tutti e deve essere utilizzata esclusivamente come uso alimentare.

L'acqua non contiene conservanti ed è idonea al consumo immediato o comunque preferibilmente entro le 24-36 ore, tenuto conto anche del naturale decadimento della gasatura; essa non deve essere dunque conservata per lunghi periodi e conservata in luoghi esposti al sole ed al caldo, preferendo frequenti approvvigionamenti ed evitando di effettuare scorte.

L'imbottigliamento, il trasporto e la conservazione dell'acqua sono a totale responsabilità dell'Utente. La potabilità dell'acqua è garantita al punto di erogazione. I contenitori utilizzati per il prelievo dell'acqua devono essere idonei per la conservazione di alimenti, puliti ed igienizzati.

Ciascun utente potrà prelevare un quantitativo massimo di acqua naturale refrigerata e/o frizzante refrigerata pari a 12 litri/giornaliero.

E' assolutamente vietata la commercializzazione dell'acqua prelevata. Per la vendita senza titolo di acqua pubblica, considerata bene demaniale ai sensi della giurisprudenza esistente, è prevista l'applicazione del Codice Penale.

E' possibile che in alcune circostanze non sia disponibile l'acqua.

Art. 4 - Recipienti consentiti

Per il prelievo dell'acqua è consentito l'utilizzo di bottiglie di capacità massima di 2 litri, preferibilmente in vetro. E' assolutamente vietato l'impiego di contenitori di capienza superiore, quali taniche o altro.

Art. 5 - Recipienti non consentiti

Non è consentito l'utilizzo di recipienti in plastica quali secchi, bacinelle, taniche, recipienti sporchi o di fortuna che possono mettere a rischio il servizio o arrecare danno allo stesso oltre che alla salute dell'uomo;

Art. 6 - Sicurezza ed igiene dei contenitori

L'utilizzo e l'igiene delle bottiglie che vengono utilizzate deve essere scrupolosamente garantita e controllata da parte del cittadino utente.

Si consiglia di sterilizzare/disinfettare le bottiglie di vetro che vengono utilizzate per tale servizio almeno una volta a settimana, con l'uso di prodotti specifici.

Art. 7 - Divieti

E' VIETATO

- Bere direttamente dagli erogatori;
- Far scorrere l'acqua senza alcun recipiente;
- Utilizzare per altri usi o comunque sprecare l'acqua da bere erogata;
- Toccare o, in qualsiasi modo, imbrattare gli erogatori, la griglia ed il piano di appoggio sottostanti, avendo – inoltre – accortezza di evitare che i recipienti o altri oggetti vengano a contatto con gli erogatori in fase di approvvigionamento;
- Lavarsi le mani direttamente dagli erogatori e qualsiasi azione contraria alle norme igienico-sanitarie;
- Far bere animali direttamente dagli erogatori dell'acqua;
- Disperdere o abbandonare rifiuti di qualunque natura nell'area circostante;
- Versare sostanze tossiche nel pozzetto e/o nelle vicinanze della casetta dell'acqua;
- Manomettere la carpenteria esterna, le tubazioni e/o le apparecchiature della casetta dell'acqua;
- L'utilizzo della fontana per usi diversi dal consumo umano (lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, pulizia personale, giochi, ecc.);
- Applicare o accostare ai rubinetti di erogazione dell'acqua dispositivi di vario genere per consentire diverse modalità di prelievo dell'acqua (es. canne, prolunghe, ecc.).

Art. 8 – Norme di comportamento

- Rispettare l'ordine di arrivo e dare precedenza agli utenti diversamente abili, agli anziani ed alle donne in stato di gravidanza;
- Non ostacolare l'utilizzo della struttura;
- Non gettare alcun oggetto negli scarichi sottostanti agli erogatori;
- Non tenere i veicoli con il motore acceso nell'attesa del riempimento dei contenitori;
- Utilizzare i pulsanti di erogazione con la dovuta cautela, senza esercitare un'eccessiva pressione e premendo nuovamente solo al termine dell'erogazione

SANZIONI:

Per l'inosservanza e la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i 1. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni compete al personale della Polizia Locale del Comune in cui è ubicata la "Casa dell'Acqua".

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Per tutto quanto non elencato, si fa riferimento a quanto previsto dalle leggi in materia di igiene e sicurezza, della salute pubblica e del regolamento di Polizia Locale, oltre che delle leggi che normano la sicurezza del servizio idrico verso i cittadini.